



# **COMUNE DI FONDI**

**(Provincia di Latina)**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO E DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

Approvato con deliberazione di G.M. n 186 del 17/11/2015

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina:

1. Il funzionamento e i compiti dell'Avvocatura Comunale;
2. I criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente ai legali interni e - nei casi previsti dal presente Regolamento – a professionisti esterni all'Amministrazione;
3. I compensi professionali dovuti agli avvocati interni, istituzionalmente abilitati ad assumere la difesa in giudizio dell'Ente, secondo le vigenti disposizioni contrattuali del comparto Regioni-Enti Locali, nonché agli avvocati esterni incaricati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento

## **Art. 2 – Composizione dell'Ufficio**

L'Avvocatura Comunale si compone di personale abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto nell'apposito Albo Speciale degli avvocati patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni e di personale amministrativo di supporto in numero adeguato allo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Ufficio legale.

L'Ufficio fa capo ad un Avvocato Coordinatore individuato secondo i criteri di anzianità, competenza ed esperienza professionale, il quale:

1. rappresenta l'Avvocatura comunale;
2. impartisce le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
3. vigila sull'ufficio e sul personale dell'avvocatura e sovrintende alla loro organizzazioni, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
4. coordina l'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura comunale;
5. provvede alla scelta dell'organismo di mediazione qualora tale procedura sia prevista;
6. propone all'organo esecutivo la deliberazione di costituzione in giudizio secondo le modalità indicate all'art. 6.

Il personale amministrativo di supporto dell'Avvocatura:

1. Riceve tutti gli atti notificati all'Ente per il tramite del suo legale rappresentante ed agli avvocati costituiti;
2. Si occupa dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
3. Cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
4. Si occupa della gestione cartacea e digitale, secondo la normativa vigente, di ogni giudizio da istituirsi, sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
5. Richiede ai Settori interessati le relazioni istruttorie e tutti i documenti utili per il giudizio;
6. Cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

## **Art. 3 – Compiti**

Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura comunale svolgono le seguenti funzioni:

1. Rappresentano ed assistono in giudizio l'Ente nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria ed arbitrale instaurate dinanzi ai competenti organi giudiziari;
2. Esprimono pareri sull'opportunità di promuovere, abbandonare, rinunciare o transigere i giudizi e/o sull'opportunità di costituirsi negli stessi;
3. Predispongono transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i Settori interessati;
4. Svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare fornisce consulenza legale con formulazione di pareri agli Organi istituzionali e Direzionali dell'Ente;

5. Provvedono, ove possibile ed opportuno, alle definizioni bonarie delle controversie nonché al recupero delle somme dovute all'Amministrazione (recupero dei crediti per i quali non è attivabile il procedimento di ingiunzione fiscale, istanze di ammissione al passivo dei fallimenti, ecc.).

Gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, ovvero dietro mandato *ad litem* rilasciato dal legale rappresentante dell'Ente, a ciò autorizzato con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

L'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia ed indipendenza, così come previsto dall'art. 23 della L. 247/12 del nuovo ordinamento forense.

Gli Avvocati comunali esercitano le proprie funzioni con sostanziale autonomia rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense; non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti dei diversi settori dell'Ente e possiedono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

Tali professionisti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'Ente nell'adempimento del mandato professionale, pur interagendo direttamente con i Dirigenti dei vari settori per l'acquisizione di tutti gli elementi utili ai fini dell'esecuzione del mandato.

#### **Art. 4 – Domiciliazione e forme di collaborazione nell'adempimento degli incarichi legali**

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Avvocato interno può avvalersi della domiciliazione presso professionisti del libero foro, ai quali sono riconosciuti i diritti di domiciliazione ed i compensi professionali per l'attività eventualmente svolta in sostituzione dei legali interni, secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 L. n. 27/2012, ove ciò si renda indispensabile per garantire l'efficacia e la tempestività della difesa dell'Ente.

#### **Art. 5 – Incarichi esterni**

E' ammesso l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, sia in via esclusiva sia unitamente ad un avvocato interno, quando ricorrano specifiche ragioni di opportunità ed in particolare qualora ciò sia giustificato:

1. da ragioni di opportunità correlate a situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi che ne sconsigliano l'affidamento all'Avvocatura interna;
2. dall'eccezionale complessità delle questioni giuridiche da trattare;
3. dall'obiettiva distanza del foro competente alla trattazione del giudizio rispetto alla sede dell'Ente;
4. dall'eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura interna;
5. da ragioni di opportunità ove il giudizio di primo grado sia stato già affidato per una delle suesposte ragioni a professionista esterno.

L'affidamento del patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione avviene con deliberazione della Giunta Municipale e su proposta motivata dell'Avvocato coordinatore, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione degli incarichi, in base all'apposito elenco che verrà predisposto ed aggiornato con cadenza biennale.

Ai legali esterni verrà liquidato un compenso stabilito in base al minimo delle tariffe professionali vigenti, decurtato del 30% e onnicomprensivo di accessori come per legge;

#### **Art. 6 – Modalità per la costituzione in giudizio**

La costituzione in giudizio dell'Ente, sia come attore che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta Comunale su proposta formalizzata dall'Avvocato coordinatore e previa dettagliata relazione del Settore competente in ordine alla materia oggetto di lite, dalla quale si evincano i concreti interessi dell'Ente alla costituzione in giudizio.

La proposta formulata dall'Avvocato Coordinatore, munita del relativo parere del dirigente del Settore competente, è tesa ad una verifica istruttoria delle controversie al fine di non intraprendere azioni infondate o temerarie nonché valutare la possibilità di evitare il contenzioso giudiziario, qualora sia più conveniente per l'Ente una soluzione transattiva.

#### **Art. 7 – Doveri di collaborazione**

I dirigenti delle strutture interessate alla costituzione in giudizio sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura interna relazioni, chiarimenti, notizie, documenti, provvedimenti e quant'altro necessario o utile per l'adempimento dei compiti dell'avvocatura stessa, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

In particolare, il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Ufficio legale, entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero, qualora ricorrano ragioni di necessità ed urgenza, nel più breve termine fissato dall'Ufficio legale, relazione motivata circa le censure riportate nell'atto avversario, con esposizione degli elementi fattuali e tecnici afferenti le singole controversie.

#### **Art. 8 – Dotazione strumentale dell'Avvocatura**

All'Ufficio Avvocatura è assicurata la necessaria dotazione strumentale, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

#### **Art. 9 – Diritto di accesso e riservatezza**

Gli scritti difensionali, i pareri legali e la relativa corrispondenza informativa degli avvocati comunali e dei professionisti esterni di fiducia incaricati dall'Amministrazione sono sottratti al diritto di accesso da parte dei terzi, allorché sia necessario tutelare la riservatezza delle procedure contenziose o precontenziose curate dagli Uffici Comunali.

#### **Art. 10 – Compensi**

Agli Avvocati appartenenti all'avvocatura interna dell'Ente, previa sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante i rapporti, vengono corrisposti i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza sottoscritto il 23/12/99 ed all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali sottoscritto il 14/09/2000, secondo cui *“gli Enti provvisti di Avvocatura costituiti secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578”*.

In particolare, i compensi vanno corrisposti nel caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della parte soccombente.

Per *“sentenze favorevoli all'Ente”* si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e atti simili) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza (giudice civile, penale,

amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica ecc.); alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.

Ai fini del presente articolo, le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

I compensi professionali, in caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli avvocati interni dell'Ente in ossequio al D.l. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 nella misura del 50% delle somme poste a carico della parte soccombente.

A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute dalla parte soccombente.

Detti compensi come sopra quantificati vengono liquidati trimestralmente con apposita determinazione del dirigente Settore Affari Generali e dietro relazione dell'Avvocato Coordinatore.

I compensi di cui al presente articolo sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (c.d. oneri riflessi).

Le competenze economiche liquidate dall'autorità giudiziaria e spettanti agli avvocati come sopra precisate subiscono una decurtazione del 50%; tale somma va riversata nel bilancio dell'Ente.

#### **Art. 11 – Liquidazione dei compensi**

I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dal dirigente Settore Affari Generali con propria determinazione.

La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dall'avvocato interno cui è stata conferita la procura specifica alla lite.

I compensi professionali liquidati agli avvocati interni non possono superare annualmente il relativo trattamento economico complessivo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9 della L. n. 114/2014.

#### **Art. 12 – Rimborsi spese**

Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.) nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare dette somme che l'Ente dovrà rimborsare senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

Sono, inoltre, a carico dell'Ente le spese di iscrizione nell'Albo speciale, che viene anticipata dal professionista e rimborsata dal Comune previa esibizione dell'attestazione di pagamento.

#### **Art. 13 – Formazione ed aggiornamento**

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'avvocatura comunale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

#### **Art. 14 – Pratica forense**

L'Avvocatura comunale può procedere, in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio, al reclutamento di praticanti avvocati iscritti nell'apposito Albo predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, mediante avviso pubblico e per un periodo massimo di diciotto mesi.

Il praticante e i suoi familiari diretti non devono avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune.

I requisiti per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura comunale sono:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 2) avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente, con votazione non inferiore a 100/110;
- 3) il titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
- 4) non aver compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età;
- 5) non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di presentazione della domanda. Nel caso di candidati eventualmente chiamati nei mesi successivi rispetto alla prima convocazione, in esito allo scorrimento della graduatoria all'uopo predisposta, è consentita l'iscrizione all'albo da più di sei mesi ma fino ad un massimo di dodici mesi.

Una commissione appositamente nominata con determinazione dirigenziale del Dirigente Affari Generali procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti sopra indicati, secondo i seguenti criteri:

- 1) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso;
- 2) alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato un punto;
- 3) costituiscono requisiti preferenziali aver discusso la tesi in materia di diritto amministrativo, pubblico, costituzionale, tributario o comunque inerenti nonché l'aver conseguito eventuali specializzazioni o fatto pubblicazioni;
- 4) a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età.

Il praticante collaborerà con i componenti Avvocati dell'Avvocatura comunale in ogni loro attività, sia giudiziale che stragiudiziale, e svolgerà la pratica professionale sotto le loro direttive. Egli dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro. Egli ha l'obbligo della riservatezza ed è soggetto al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio.

I praticanti verranno affiancati da un Avvocato, c.d. Avvocato assegnatario.

Le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dall'avvocato assegnatario, fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura decide di assumere, a cui tutti i praticanti debbono necessariamente attenersi (presenza giornaliera, adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari, partecipazione a seminari ecc.). La pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua. Pertanto, tale pratica è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere.

Al praticante potrà essere erogata una indennità ove compatibile con la disponibilità e la capienza di bilancio.

I praticanti possono sospendere la frequenza dell'avvocatura per un periodo massimo di trenta giorni complessivi nell'anno solare, in coincidenza con il periodo di sospensione feriale e previo accordo con l'avvocato assegnatario. Eventuali ulteriori periodo di sospensione, nel limite massimo di dieci giorni, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere concessi dall'avvocato assegnatario in ipotesi particolari e motivate.

Possono essere ammessi alla pratica forense non più di due laureati l'anno.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo minimo utile per essere ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

#### **Art. 15- Incompatibilità**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, agli avvocati dell'avvocatura comunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 584/93, recante le norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 58 D.Lvo n. 29/93.

#### **Art. 16 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. n. 1611/1933 e nell'ordinamento legislativo forense.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.